



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: diffamazione

Composta da

Francesco Antonio Genovese - Presidente -

Umberto Luigi Cesare

R.G.N. 17801/2021

Giuseppe Scotti - Consigliere -

Mauro Di Marzio - Consigliere -

Cron.

Giulia Iofrida - Consigliere -

CC – 20/02/2023

Paolo Catalozzi - Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17801/2021 R.G. proposto da

(omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) (omissis) e

(omissis) (omissis) on domicilio eletto presso il loro studio, sito in (omissis)

- *ricorrente* -

contro

(omissis) (omissis) (omissis) appresentata e difesa dagli avv. (omissis)

, con domicilio

eletto presso lo studio della prima, sito in (omissis)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3084/2021,
depositato il 27 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023
dal Consigliere Paolo Catalozzi;

RILEVATO CHE:

- (omissis) (omissis) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza



della Corte di appello di Roma, depositata il 27 aprile 2021, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda di condanna di (omissis) (omissis) (omissis) al risarcimento dei danni per lesione del suo onore, decoro e reputazione, nonché per l'uso distorto e illecito, da parte di quest'ultima, delle sue funzioni di membro del Senato Accademico dell'Università (omissis)

;

- la Corte di appello ha riferito che la domanda attorea era fondata sul fatto che la convenuta, in occasione della seduta del Senato Accademico del (omissis), convocato per deliberare in ordine al conferimento all'attore del titolo di Emerito, aveva affermato che «il conferimento di emerito al Professore (omissis) sia un modo di svalutare il valore che la (omissis) dà al titolo di professore emerito; ... tale conferimento non aiuterebbe la (omissis) perché personaggio più che chiacchierato ... Soprattutto in nome dei valori della costituzione; quando uscì fuori la vicenda della (omissis) fu l'onorevole (omissis)(omissis) a presiedere la commissione, una donna che la costituzione l'aveva fatta», facendo riferimento alla iscrizione dell'attore nelle liste della (omissis)

- ha dato atto che il giudice di prime cure aveva disatteso la domanda ritenendo: che la convenuta avesse legittimamente espresso la propria opinione critica, evidenziando che la valutazione demandata ai membri del Senato accademico investisse anche profili valoriali relativi alla persona del candidato; che il fatto riferito della iscrizione dell'attore alla (omissis) era vero e che l'espressione del proprio pensiero non era scesa in attacchi personali, in quanto avente ad oggetto un elemento rilevante ai fini del giudizio sul prestigio che l'Università avrebbe acquisito dal conferimento del titolo all'attore;

- ha, quindi, respinto il gravame condividendo la valutazione del Tribunale in ordine al corretto esercizio da parte della convenuta del diritto di critica;

- il ricorso è affidato a sei motivi;



- resiste con controricorso (omissis) (omissis) (omissis)

- le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 118, disp. att., cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento dei danni per uso distorto e illecito dei poteri connessi all'ufficio ricoperto dalla intimata, finalizzato a indurre un voto negativo da parte dei componenti il Senato Accademico, in ordine al conferimento in suo favore del titolo di Emerito mediante la rappresentazione di fatti non veri;

- allega, altresì, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella parte in cui la Corte di appello ha deciso sulla scorta di conclusioni rese dall'appellata che si esprimevano nel senso di «rigettare integralmente l'appello proposto dal (omissis)

», soggetto estraneo al giudizio;

- con il secondo motivo prospetta analoga censura sotto il paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dell'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio;

- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

- deve osservarsi che la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini, onde consentire la verifica dell'ammissibilità e della fondatezza della domanda (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 20 agosto 2015, n. 17049; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367);

- l'appello, benché non richieda l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, in ragione della sua permanente



natura di *revisio prioris instantiae*, deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481; Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199);

- orbene, nel caso in esame il ricorrente si limita a riprodurre le conclusioni dell'atto di appello, con cui è reiterata la domanda asseritamente non esaminata, senza, tuttavia, allegare, né tanto meno riprodurre, l'eventuale articolazione di uno specifico motivo di gravame sul punto o, comunque, di una censura di omessa pronuncia avverso la sentenza di primo grado, non consentendo a questa Corte di apprezzare l'ammissibilità del gravame in relazione al rispetto di tale requisito;

- può, inoltre aggiungersi che, anche in considerazione delle contestazioni della controricorrente che eccepisce la rinuncia della domanda nel corso del giudizio di primo grado, parte ricorrente omette di precisare che la conclusione è stata mantenuta nel corso del giudizio di merito, non assolvendo al relativo onere sulla stessa gravante a pena di inammissibilità (cfr. Cass. 22 dicembre 2021, n. 41205; Cass. 3 marzo 2010, n. 5087);

- le doglianze articolate con i motivi in esame sono, comunque, infondate poiché la sentenza di appello, nel respingere le domanda di risarcimento dei danni per diffamazione, in ragione dell'accertamento della liceità della condotta della convenuta in quanto posta in essere nell'esercizio del diritto di critica, ha accolto una tesi incompatibile con l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per uso distorto e illecito dei poteri connessi all'ufficio ricoperto, finalizzato a indurre un voto negativo dei componenti il Senato Accademico in ordine al conferimento, in suo favore, del titolo di Emerito;



- quest'ultima condotta, infatti, pur ontologicamente e strutturalmente distinta dalla prima, postula necessariamente l'accertamento della illecita rappresentazione di fatti non veri che la Corte di appello ha espressamente negato;
- non sussiste, infine, l'allegata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il giudice di appello si è limitato a disattendere il gravame dell'appellante, senza accogliere specifiche domande dell'appellato;
- con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata dichiarato inammissibile la documentazione dal medesimo depositata nel grado di appello in ragione del divieto di nuove prove in tale grado di merito, facendo, tuttavia, riferimento a uno solo dei documenti prodotti (avente ad oggetto la dichiarazione di revoca, da parte del ricorrente, della propria richiesta di iscrizione alla I^(omissis) e non anche gli altri documenti, tra cui la sentenza del Consiglio di Stato n. ^(omissis) el 2019 – sopravvenuta alla sentenza di primo grado – che aveva accertato che il ^(omissis) non era stato iscritto alla ^(omissis));
- il motivo è inammissibile;
- la sentenza di appello fa espressamente riferimento al menzionato documento e lo prende in esame nell'impianto motivazionale (cfr. pag. 6), evidenziando, in tal modo, che il giudice, nonostante quanto inizialmente affermato alla pag. 5, lo ha ritenuto ammissibile e lo ha utilizzato nel processo decisionale, per cui deve ritenersi che la doglianza muove da una non corretta individuazione dello svolgimento dell'iter processuale;
- in ogni caso, la circostanza che tale documento intenderebbe dimostrare, ossia il fatto che l'attore non avrebbe mai aderito alla associazione segreta ^(omissis) non si rileva concludente ai fini che qui interessano;
- infatti, oggetto di contestazione è l'affermazione della convenuta in



ordine al coinvolgimento dell'attore nella «vicenda della ^(omissis) e non già all'appartenenza dello stesso a tale associazione;

- inoltre, come osservato anche dalla Corte di appello, anche laddove la affermazione della convenuta si fosse rivelata non veritiera, ciò non avrebbe condotto all'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, operante anche nel caso di verità putativa;

- con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che l'appellante non aveva mai negato la propria appartenenza alla ^(omissis) e lo svolgimento di argomentazioni in difesa di tale associazione segreta;

- con il quinto motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in ragione dell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia riferita, benché si trattasse di espressioni rese nell'ambito ristretto di una seduta del Senato accademico e, dunque, in un luogo privo di riflesso all'esterno di esso;

- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, ricorrendo una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 *ter*, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di censure per omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;

- in ogni caso, si rileva che la Corte di appello ha espressamente esaminato tale circostanze, per cui la doglianza, sotto l'apparente deduzione dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si risolve in una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che è inammissibile in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);

- con l'ultimo motivo il ricorrente critica la decisione di appello per violazione degli artt. 51 cod. pen. e 2059 cod. civ., per aver ritenuto



sussistente l'esimente del diritto di critica benché il fatto narrato, consistente nella appartenenza del (omissis) alla l(omissis) (omissis) non fosse vero, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n.

(omissis) le 2019, neanche nella forma putativa, atteso che la (omissis)

(omissis) si si era limitata a compiere una rapida ricerca su Google;

- lamenta, altresì, l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle ulteriori affermazioni dal contenuto diffamatorio, oggetto della domanda risarcitoria – in particolare, la rappresentazione dell'attore quale «personaggio più che chiacchierato» -, per le quali non esisteva alcuna esimente;

- il motivo è inammissibile, in quanto si risolve anch'esso in una censura, non consentita in questa sede, della valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice di merito, il quale ha ritenuto sussistente la verità putativa del fatto riferito dalla convenuta, sussistente il pubblico interesse alla divulgazione del fatto stesso e rispettato il requisito della continenza espressiva e contenutistica;

- si evidenzia, in particolare, quanto alla contestata verità putativa del fatto riferito, che la dedotta scarsa accuratezza delle ricerche effettuate dalla convenuta non trova riscontro nella sentenza impugnata, per cui, sotto tale profilo, la censura muove da un assunto fattuale non accertato dal giudice di appello;

- per le indicate considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

- le spese processuali secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.



115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20 febbraio 2023.

Il Presidente

